



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 17052

Torino, 2 ottobre 2017

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 30 settembre 2017 a Canale tra Canalese e Subalcuneo (serie A);
- Rilevato in fatto che il giocatore GREGORIO Alessandro (Canalese) è stato ammonito per proteste avverso decisione arbitrale;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore GREGORIO Alessandro (Canalese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore GREGORIO Alessandro (Canalese) la sanzione pecuniaria di Euro 75.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino